

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Maurizio Borgo, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 20 novembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO MASSACCI (calciatore attualmente tesserato per Federazione Estera, già tesserato per la Soc. Empoli FBC SpA) (nota n. 2069/138pf09-10/SP/blp del 22.10.2009).

Il deferimento

Con provvedimento del 22.10.2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Alberto Massacci, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 33, comma 2, NOIF per avere concluso, sottraendosi così al particolare vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore giovane di serie della Società Empoli FBC Spa, il proprio trasferimento con una Società estera.

L'incolpato, nei termini previsti, ha fatto pervenire, tramite i genitori esercenti la patria potestà, memoria difensiva con la quale, in sostanza, si tenta di confutare gli addebiti mossi al Massacci e si chiede la nullità del deferimento per carenza di giurisdizione della F.I.G.C., nonché l'inammissibilità dello stesso per la mancata violazione dell'art. 33, comma 2, NOIF e, comunque, il proscioglimento dai capi di imputazione per l'infondatezza del deferimento medesimo.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso il proprio intervento con la dichiarazione di responsabilità del deferito e la conseguente richiesta di irrogazione della sanzione al Sig. Massacci di mesi 3 (tre) di squalifica.

È comparso altresì il Sig. Mario Massacci, padre del deferito, nonché il difensore del calciatore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate chiedendo l'assoluzione del suo assistito.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue:

dalle acquisizioni documentali dell'Ufficio indagini (dichiarazioni rese alla Procura Federale da parte del Sig. Mario Massacci, dichiarazione Sig. Carli, esposto Empoli Calcio, articoli di stampa, richiesta transfert del Manchester United) si evince che il giovane calciatore ha sottoscritto per la stagione sportiva in corso un accordo per la variazione di tesseramento dalla Società Empoli FBC Spa al Manchester United.

In particolare risulta che il calciatore abbia firmato l'assenso al trasferimento in Inghilterra nel giugno 2009 (con proposta sottoscritta dai genitori del calciatore minorenni, come

anche dichiarato dal Sig. Mario Massacci) pur in costanza di vincolo come giovane di serie con la compagine toscana.

Tali comportamenti, secondo la Procura Federale, sarebbero in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, CGS e dell' art. 33 comma 2, NOIF e, pertanto, sanzionabili.

Pare a questa Commissione che, da quanto emerso in sede di indagini suffragate dalle stesse dichiarazioni agli atti, possano dirsi provati gli addebiti mossi al prevenuto dalla Procura Federale e che hanno portato al deferimento dello stesso tesserato Massacci.

Effettivamente il calciatore - per stessa ammissione del padre, resa al collaboratore della Procura Federale - ha sottoscritto il suo trasferimento in favore del Manchester United, pur risultando in essere a quella data - come si diceva - un vincolo fra il calciatore e la Società Empoli come giovane di serie. Il comportamento del giocatore, che ha impedito alla Società toscana di poter godere del previsto diritto di stipula del primo contratto, integra gli estremi della violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, CGS in tema dei principi generali di lealtà, correttezza e probità da tenere valido per tutti i tesserati, proprio in riferimento all'art. 33, comma 2, NOIF.

Nessuna valenza può essere riconosciuta alla doglianza della difesa circa la non applicabilità del diritto sportivo italiano e, dunque, la carenza giurisdizionale del Giudice Sportivo Nazionale, per il fatto che, nel momento dell'intervenuto deferimento (22.10.09) il calciatore Massacci fosse già tesserato per la nuova Società di appartenenza e, dunque, secondo la difesa, eventualmente soggetto al diritto sportivo inglese. E' infatti giurisprudenza pacifica (si veda, da ultimo, il Comunicato Ufficiale 74/A del Consiglio Federale F.I.G.C.) che, ai fini della giurisdizionalità territoriale, importa solo il momento commissivo dei fatti punibili e non il momento (evidentemente successivo) in cui interviene il materiale deferimento. L'intervenuto status di tesserato sportivo inglese, infatti, non può far venir meno l'applicazione della perpetuatio iurisdictionis in capo agli Organi di Giustizia sportiva della Federazione Italiana rispetto al Massacci che, all'epoca dei fatti era regolarmente tesserato con la Società Empoli.

Il dispositivo

Per tali motivi, questa Commissione delibera di infliggere al calciatore Alberto Massacci la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica.

(109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MASTROIANNI (Presidente della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETA' PEScina VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota n. 2178/114pf09-10/AM/ma del 27.10.2009).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 Ottobre 2009, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Luca Mastroianni, Presidente della Pescina Valle del Giovenco Srl, per aver, posto in essere atti tesi al cambio di denominazione e sede sociale della Società suddetta, in stato di inibizione a seguito del C.U. N°. 107 del 25.6.2009 della Commissione Disciplinare Nazionale, e nonostante la volontà dell'amministrazione comunale di Pescina, di voler porre in essere tutte le azioni idonee a mantenere la denominazione e la sede sociale della squadra di calcio a Pescina. Veniva pertanto richiesto dalla Procura Federale il Deferimento del Sig. Luca Mastroianni per i comportamenti non regolamentari sopra

indicati, con conseguente violazione ex art. 1, comma 1 del CGS, in relazione agli artt. 17 e 18 delle NOIF, ed il conseguente deferimento della Pescina Valle del Giovenco Srl, per responsabilità diretta a causa dei fatti ascritti al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, entrambi i deferiti facevano pervenire una memoria difensiva, al fine contestare le violazioni loro contestate, ed in particolare asserivano la legittimità della condotta posta in essere dai deferiti in relazione agli incontri avuti con il Sindaco del Comune di Pescina, anche in relazione alla richiesta formulata in ambito Federale di mutamento di denominazione e sede sociale della Pescina Valle del Giovenco Srl.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti. Per tali ragioni venivano richieste le seguenti sanzioni: per il Sig. Luca Mastroianni, l'inibizione per mesi 6 (sei); per la Pescina Valle del Giovenco Srl, l'ammenda di euro 6.000,00 (seimila/00).

Sono inoltre comparsi il Sig. Luca Mastroianni, ed i difensori dei deferiti, i quali hanno richiesto il proscioglimento di questi ultimi dagli addebiti loro mossi.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

i fatti e le prove prodotte dalla Procura Federale, poste a fondamento della richiesta del deferimento, riguardano alcuni comportamenti posti in essere dal Sig. Luca Mastroianni, all'epoca dei fatti colpito dalla sanzione dell'inibizione. Tali atti che hanno assunto rilievo anche in ambito giornalistico locale, erano volti a mutare sia la sede che la denominazione della Società Pescina Valle del Giovenco e si concretizzavano in almeno due incontri posti in essere con il Sindaco ed alcuni assessori del Comune di Pescina. Nei summenzionati incontri, il deferito discuteva con il Sindaco di conseguire il mutamento di sede e quindi di denominazione, attraverso l'ottenimento di un provvedimento emesso dal Comune di Pescina, di inagibilità dell'impianto comunale. A tale condotta, consegue per il Sig. Mastroianni, la violazione dell'articolo 1, comma 1 del CGS, anche in relazione agli artt. 17 e 18 delle NOIF.

Detto comportamento antiregolamentare è altresì comprovato dagli atti di indagine dei rappresentanti della Procura Federale, i quali al momento di un sopralluogo presso la sede secondaria della Società Pescina Valle del Giovenco, sita in Avezzano, alla Via Diaz N° 36, rinvenivano sul cancello e sulla porta d'ingresso due targhe, una delle quali contenente la scritta "V.D.G. Avezzano", solo successivamente rimossa, come anche confermato dal Sig. Mastroianni nel corso del dibattimento.

Il comportamento antiregolamentare posto in essere dal deferito si concretizza anche nel momento in cui, il Sig. Luca Mastroianni, in nome e per conto della Pescina Valle del Giovenco Srl, discute con il Sindaco ed alcuni assessori del Comune di Pescina, della possibilità di trasferire la sede sociale della Società di cui è Presidente, in un periodo in cui il Sig. Mastroianni doveva scontare la sanzione dell'inibizione, conseguente al C.U. N° 107 del 25/6/09 emanato dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

In conclusione, da un attento esame delle prove prodotte dalla Procura Federale, dalle memorie difensive depositate dai deferiti, ed all'esito del dibattimento, sono emerse prove

sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il comportamento posto in essere da parte dal Sig. Luca Mastroianni risulta essere contrario a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, CGS anche in riferimento agli articoli 17 e 18 delle NOIF, con la conseguente responsabilità diretta della Pescina Valle del Giovenco Srl a causa dei fatti ascritti al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del Deferimento proposto, infligge al Sig. Luca Mastroianni la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), ed alla Pescina Valle del Giovenco Srl la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00).

(105) – APPELLO DELLA SOCIETA' FORLI' FC Srl AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 300,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 17 del 21.10.2009).

(113) – APPELLO DEL SIG. MIRKO SPIGHI (calciatore della Soc. Forlì FC Srl) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 17 del 21.10.2009).

Con ricorso ex art. 36 del CGS, comunicato a mezzo telefax il 28 ottobre 2009, la Società FC Forlì Srl ha impugnato la decisione di prima istanza, adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna il 19 ottobre 2009 e pubblicata il 21 ottobre 2009, deducendo due motivi di censura.

Avverso la medesima decisione ha proposto ricorso ex art. 36, CGS, comunicato a mezzo telefax il 28 ottobre 2009 anche il calciatore Spighi Mirko, deducendo cinque motivi di censura.

La vicenda è così testualmente riassunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale, nella decisione qui impugnata:

“Con nota 9.9.2009 n.1157, il Vice Procuratore Federale,

- presa visione di un esposto dell'arbitro della Sezione A.I.A. di Forlì, Sig. Greggi Mirko, il quale segnalava di aver subito, unitamente ad alcuni suoi amici, atteggiamenti irrispettosi ed aggressivi, consistiti in minacce ed insulti, formulati nei suoi confronti, in due distinte occasioni, in locali pubblici del forlivese, ad opera di alcuni giovani calciatori tesserati per il Predappio e da tale Sig. Giunchi Nicola, da lui riconosciuto con certezza assoluta, poiché nelle settimane precedenti, tramite “Facebook” lo aveva offeso;

- preso atto che dalla complessa attività d'indagine posta in essere per addivenire all'identificazione dei responsabili degli atteggiamenti che hanno contrassegnato i due episodi, sono stati individuati, con assoluta certezza, i calciatori Sassi Stefano, tesserato per l'AC Predappio, Giunchi Nicola, tesserato per l'AS Sammartinese Scuola Calcio, e Spighi Mirko, tesserato per il FC Forlì Srl;

- avuta conferma dalle testimonianze rese da alcune persone, presenti con il Greggi nei locali, che in entrambe le circostanze, i malintenzionati avevano cercato lo scontro fisico con l'arbitro, costringendo lo stesso ed i suoi accompagnatori ad andar via dai locali per evitare la rissa che gli aggressori intendevano provocare;

- preso atto delle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte dei Sigg. Giunchi Nicola, Sassi Stefano e Spighi Mirko;
- ha deferito a questa Commissione Disciplinare, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del CGS le parti sopra interessate, perché rispondano:
- il calciatore Sassi Stefano, tesserato per l'AC Predappio, della violazione dell'art.1, comma 1, e 5, commi 1 e 4 del CGS, per aver tenuto, in due distinte occasioni, in concorso con altri tesserati ed in locali pubblici, un comportamento aggressivo ed oltraggioso, ed aver espresso rilievi lesivi della reputazione e della dignità personale di un tesserato, cui aveva indirizzato un messaggio offensivo tramite Facebook;
- il calciatore Spighi Mirko, tesserato per la Società FC FORLÌ Srl, della violazione dell'art. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 4 del CGS, per aver tenuto, in due distinte occasioni, in concorso con altri tesserati ed in locali pubblici, un comportamento aggressivo ed oltraggioso, ed aver espresso rilievi lesivi della reputazione e della dignità personale di un tesserato;
- il calciatore Giunchi Nicola, tesserato per l'AS Sammartinese Scuola Calcio, della violazione dell'art.1, comma 1, e 5, commi 1 e 4 del CGS, per aver espresso, in concorso con altri tesserati ed in locale pubblico, rilievi lesivi della reputazione e della dignità personale di un tesserato e per non aver impedito che dal proprio computer venisse indirizzato al tesserato medesimo, dal calciatore Sassi Stefano, un messaggio offensivo tramite Facebook;
- le Società AC Predappio e FC Forlì Srl per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS, in relazione al comportamento aggressivo, oltraggioso e lesivo della dignità personale di un tesserato tenuta, dal proprio calciatore, rispettivamente Sassi Stefano e Spighi Mirko;
- la Società AS Sammartinese Scuola Calcio, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS, in relazione al comportamento lesivo della dignità personale di un tesserato, tenuto dal proprio calciatore Giunchi Nicola.”

Nella riunione del 19 ottobre 2009 la Commissione, uditi il calciatore Spighi Mirko e la Società FC Forlì Srl, assistiti da persona di loro fiducia; sentite le richieste della Procura Federale; avute presenti le memorie difensive del calciatore Spighi Mirko e della Società F.C. Forlì Srl; ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte ex art. 23 del CGS per i calciatori Sassi e Giunchi nonché per l'AS Sammartinese Scuola Calcio, deliberava (testualmente):

“- di infliggere: al calciatore Giunchi Nicola la squalifica per 40 giorni, al calciatore Sassi Stefano la squalifica per 80 giorni, al calciatore Spighi Mirko la squalifica per mesi 2, e le ammende di € 200,00 all'AS Sammartinese Scuola Calcio, di € 300,00 alle Società FC Forlì Srl ed all'AC Predappio.”

Preliminarmente questa Commissione, verificato il rispetto dei termini dei ricorsi e la correttezza della modalità di comunicazione di essi nonché la rituale notifica degli avvisi di convocazione, riunisce i due procedimenti.

E' presente il rappresentante dei ricorrenti che viene sentito, avendone fatta esplicita richiesta.

E' altresì presente il rappresentante della procura Federale.

Il FC Forlì Srl illustra i due motivi del ricorso, sostenendo – in primo luogo - che alla fattispecie in esame doveva essere applicato il principio sancito dall'art. 4, comma 5, del

CGS, considerato che essa non aveva partecipato ai fatti o a parte di essi; non aveva tratto vantaggio o beneficio e, infine, non ne aveva avuto mai conoscenza.

In secondo luogo, poi, sostiene l'inapplicabilità al caso che occupa della responsabilità oggettiva, per difetto di taluni requisiti, per cui la sanzione comminata costituirebbe – a suo parere - una forma di responsabilità "per fatto altrui", in contrasto con inderogabili principi dell'ordinamento.

Il calciatore Spighi Mirko illustra i cinque motivi del ricorso, sostenendo:

- infondatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione;
- mancata pronuncia su talune eccezioni sollevate e, in particolare, sulla irrivalenza ed illogicità della sua identificazione fotografica;
- violazione del diritto di difesa, per non essere stato versato agli atti del giudizio il secondo esposto a firma di Greggi Mirko;
- mancata valutazione delle prove addotte e allegate;
- sproporzione della sanzione inflitta.

Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Cotugno, chiede la conferma della decisione impugnata, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti ed adeguata la sanzione inflitta.

La Commissione,

- esaminati i ricorsi;
- valutati gli atti e i documenti;
- avute presenti le memorie difensive depositate agli atti, nonché quanto dichiarato dalle parti in questa sede;
- rilevato che agli atti del procedimento, quali allegati NN. 3, 8 e 19, vi sono tutti i verbali delle dichiarazioni rilasciate da Greggi Mirko;
- considerato che l'identificazione fotografica del calciatore Spighi Mirko ha fatto seguito alle dichiarazioni rese dal calciatore Sassi Stefano;
- ritiene di dover diversamente qualificare le risultanze del procedimento di prima istanza, considerato che è stata raggiunta la prova del comportamento lesivo e oltraggioso posto in essere dal calciatore Mirko Spighi ed in tal senso deve essere rettificata la motivazione adottata sul punto dalla Commissione di prima istanza;
- ritenute congrue le sanzioni inflitte;
- visti gli artt. 36 e 37 del CGS,

P.Q.M.

respinge i reclami proposti dalla Società FC Forlì Srl e dal Sig. Mirko Spighi, confermando integralmente la delibera impugnata.

Dispone l'incameramento delle tasse versate.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 23 novembre 2009

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete

